

REGOLAMENTO (UE) 2021/1795 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2021

che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione ⁽²⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (*Limit of Quantification* — LOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) A fini di chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità preposte all'applicazione delle norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2021/618.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55).

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*, EFSA Journal 2020; 18(1):5980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così rettificato:

nella colonna «Terbutilazina (F) (R)», i livelli massimi di residui per i codici 0234000 «mais dolce», 0500030 «mais/granturco» e 0500080 «sorgo» sono sostituiti dai valori seguenti:

- a) numero di codice 0234000 «mais dolce»: «**0,01** (*) (+)» da «**0,02** (*) (+)»;
 - b) numero di codice 0500030 «mais/granturco»: «**0,01** (*)» da «**0,02** (*)»;
 - c) numero di codice 0500080 «sorgo»: «**0,01** (*)» da «**0,02** (*)».
-